

Cernita di sentenze e decisioni della Corte europea dei diritti dell'uomo

4° trimestre 2021

I. Sentenze e decisioni contro la Svizzera

[Sentenza W.A. contro la Svizzera](#) del 2 novembre 2021 (ricorso n. 38958/16)

Diritto alla libertà e alla sicurezza (art. 5 par. 1 CEDU); nessuna pena senza legge (art. 7 par. 1 CEDU); ne bis in idem (art. 4 Protocollo n. 7); internamento di un pericoloso criminale che presenta turbe psichiatriche gravi dopo aver espiato una pena di 20 anni per due omicidi.

La causa riguarda l'internamento ordinato nei confronti del ricorrente – un uomo con gravi turbe psichiatriche – dopo che aveva espiato una pena di 20 anni per due omicidi. Il ricorrente ha invocato gli articoli 5 paragrafo 1 e 7 paragrafo 1 della Convenzione, nonché l'articolo 4 del Protocollo n. 7 della Convenzione e ha fatto valere che l'internamento equivale a una pena retroattiva e a punirlo due volte per gli stessi fatti. La Corte ha ritenuto che, in sostanza, con tale internamento, ordinato nel quadro di una procedura di revisione nel cui ambito non è stato fornito alcun elemento nuovo concernente la natura del reato o la portata della colpa di W.A., l'interessato è stato punito due volte per gli stessi fatti. Inoltre, anche se il ricorrente poteva essere detenuto in quanto «alienato» ai sensi della Convenzione, il suo internamento non può essere considerato regolare perché non è stato eseguito in uno stabilimento idoneo per il trattamento di pazienti affetti da turbe mentali. Violazione degli articoli 5 paragrafo 1 e 7 paragrafo 1 CEDU e 4 del Protocollo n. 7 (unanimità).

[Sentenza S.N. e M.B.N. contro la Svizzera](#) del 23 novembre 2021 (ricorso n. 12937/20)

Diritto al rispetto della vita privata e familiare (art. 8 CEDU); ritorno di un bambino in Thailandia ordinato dalle giurisdizioni svizzere in una procedura di rapimento internazionale.

La causa riguarda il ritorno della figlia (M.B.N.) della prima ricorrente (S.N.) in Thailandia (dove vive il padre, un cittadino francese) ordinato dai giudici svizzeri nell'ambito di una procedura di rapimento internazionale di minore. La madre e la minore fanno valere dinanzi alla Corte una violazione dell'articolo 8 CEDU (diritto al rispetto della vita privata e familiare). Sostengono in particolare che i giudici svizzeri non hanno esaminato in modo effettivo l'esistenza di un rischio grave per la figlia in caso di ritorno. La Corte ha ritenuto che, nell'ambito di una procedura contraddittoria, equa e orale, i giudici svizzeri si sono basati sui fatti pertinenti dell'affare e hanno debitamente considerato tutti gli argomenti delle parti. Hanno quindi reso decisioni dettagliate che, secondo loro, perseguono l'interesse superiore della minore e hanno permesso di escludere ogni rischio grave per la minore. Peraltro, le autorità competenti hanno effettuato i passi adeguati per garantire la sicurezza della minore nell'eventualità del suo ritorno in Thailandia. Il processo decisionale ha quindi soddisfatto le esigenze dell'articolo 8 della Convenzione. Non violazione dell'articolo 8 CEDU (unanimità).

Sentenza Lavanchy contro la Svizzera del 19 ottobre 2021 (ricorso n. 69997/19)

Diritto al rispetto della vita privata e familiare (art. 8 CEDU); rifiuto di un'azione di paternità introdotta dopo l'espiazione del termine di prescrizione senza motivo valido.

La causa riguarda il rifiuto dei giudici svizzeri di ammettere un'eccezione al termine di prescrizione previsto dal diritto interno (un anno dalla maggiore età) per proporre un'azione di accertamento della filiazione rifiutando, di conseguenza, l'azione intentata dalla ricorrente per far iscrivere la paternità biologica nei registri dello stato civile. La ricorrente ha invocato l'articolo 8 CEDU e ha fatto valere dinanzi alla Corte che le autorità svizzere, non avendo ammesso l'esistenza di un motivo grave a giustificazione del non rispetto del termine per intentare l'azione di paternità, le hanno impedito di accertare la sua filiazione. La Corte ha constatato che le autorità svizzere hanno accuratamente motivato le loro decisioni, tenendo conto della sua giurisprudenza. Le autorità svizzere hanno segnatamente rilevato che in diversi momenti della sua vita la ricorrente avrebbe potuto chiedere le informazioni sulla sua filiazione iscritte nei registri dello stato civile e informarsi sui passi necessari, perfino dopo la scadenza del termine di prescrizione. Sulla base di queste considerazioni hanno ritenuto ingiustificato che la ricorrente sia rimasta inattiva per 31 anni. La Corte ha ritenuto che il ritardo con il quale la ricorrente ha introdotto la sua azione di accertamento della filiazione, come rilevato dai tribunali nazionali, non può essere considerato come giustificato ai sensi della giurisprudenza della Corte. Le giurisdizioni svizzere non hanno quindi violato il loro obbligo di trovare un giusto equilibrio tra gli interessi in presenza. Non violazione dell'articolo 8 CEDU (5 voti contro 2).

Decisione Athletics South Africa contro la Svizzera del 5 ottobre 2021 (ricorso n. 17670/21)

Diritto al rispetto della vita privata (art. 8 CEDU); divieto di discriminazione (art. 14 in combinato disposto con l'art. 8 CEDU e art. 14 in combinato disposto con l'art. 1 del Protocollo n. 1), diritto di proprietà (art. 1 del Protocollo n. 1); regolamento dell'International Association of Athletics Federations (IAAF) che impone alle atlete che presentano differenze nello sviluppo sessuale l'obbligo di assumere contraccettivi per ridurre il tasso di testosterone e poter partecipare a determinate competizioni.

La ricorrente è l'organo dirigente dell'atletica in Sudafrica. Il suo ricorso è strettamente legato al ricorso *Semenya contro la Svizzera*, presentato il 18 febbraio 2021 e attualmente pendente dinanzi alla Corte. La signora Semenya è un'atleta sudafricana di livello internazionale, specializzata nelle corse di mezzo fondo. Nell'aprile 2018, l'IAAF ha pubblicato il suo nuovo regolamento «Règlement régissant la qualification dans la catégorie féminine (pour les athlètes présentant des différences du développement sexuel)» (regolamento riguardante la qualificazione nella categoria femminile [per atlete con differenze nello sviluppo sessuale]; regolamento DSS). La ricorrente ha rifiutato di accettare questo regolamento che, secondo lei, la obbliga a subire trattamenti ormonali con effetti collaterali ancora poco noti per ridurre il suo tasso naturale di testosterone come condizione per poter partecipare alle competizioni internazionali nella categoria femminile. Con sentenza del 30 aprile 2019, il Tribunale arbitrale dello sport (TAS) ha respinto la richiesta di arbitrato depositata per contestare la validità di tale regolamento. Il 28 maggio 2019, la ricorrente ha adito il Tribunale federale con un ricorso in materia civile. Con sentenza del 25 agosto 2020, il Tribunale federale ha respinto il ricorso, considerando il regolamento dell'IAAF una misura adeguata, necessaria e proporzionata ai legittimi scopi dell'equità sportiva e del mantenimento della «classe protetta». Il Tribunale federale ha inoltre ammesso la legittimazione ricorsuale dell'associazione ricorrente. Dinanzi alla Corte la ricorrente fa valere che il regolamento DSS impone un'ingerenza ingiustificata e sproporzionata nell'integrità fisica, morale e psicologica dell'atleta, protetta dall'articolo 8 della Convenzione. Tenuto conto di tale disposizione, sostiene anche che la signora Semenya è oggetto di una

restrizione ingiustificata del diritto di esercitare la sua professione. Fa valere una violazione dell'articolo 14 in combinato disposto con l'articolo 8 CEDU perché il regolamento DSS si applica soltanto alle donne che soffrono di DSS. Fa infine valere una violazione dell'articolo 1 del Protocollo 1, come disposizione a sé stante e in combinato disposto con l'articolo 14. La Corte ha constatato che, sebbene il Tribunale federale abbia riconosciuto la legittimazione ricorsuale dell'associazione ricorrente per contestare il regolamento DSS, ciò non è sufficiente perché sia considerata come vittima ai sensi dell'articolo 34 della Convenzione. L'associazione ricorrente, in quanto persona giuridica, non è una vittima diretta e personale delle allegate violazioni degli articoli 8 e 14 in combinato disposto con l'articolo 8 della Convenzione. D'altronde la Svizzera non ha ratificato il Protocollo n. 1. Quindi l'associazione ricorrente non può invocare l'articolo 1. Altrettanto vale per la censura dell'articolo 14 in combinato disposto con l'articolo 1 del Protocollo n. 1. Irricevibile (unanimità).

II. Sentenze e decisioni contro altri Stati

[Sentenza Derenik Mkrtchyan e Gayane Mkrtchyan contro l'Armenia](#) del 30 novembre 2021 (ricorso n.°69736/12)

Diritto alla vita (art. 2 CEDU) - Decesso di un allievo di 10 anni in seguito a una rissa.

La causa riguarda il decesso nel 2010, a dieci anni, del figlio rispettivamente nipote dei ricorrenti in seguito a una rissa in un'aula della sua scuola. Riguarda anche l'inchiesta e l'azione giudiziaria avviate in seguito. I richiedenti sostengono in particolare che il minore è deceduto in conseguenza dell'inosservanza dell'obbligo delle autorità scolastiche di proteggerlo mentre si trovava sotto il loro controllo e che la successiva inchiesta è stata inefficace. Secondo la Corte, la scuola ignorava la salute vulnerabile del minore e non è responsabile della sua morte per i colpi inattesi infertigli in assenza dell'insegnante da compagni di classe senza precedenti di violenza. Inoltre, non vi era un rischio prevedibile, reale e immediato per la vita del minore. Invece, l'inchiesta sul decesso non è stata efficace. Non violazione dell'articolo 2 (aspetto sostanziale; 5 voti contro 2). Violazione dell'articolo 2 (aspetto procedurale; unanimità).

[Sentenza M.H. e altri contro la Croazia](#) del 18 novembre 2021 (ricorsi n. 15670/18 e 43115/18)

Diritto alla vita (art. 2 CEDU); divieto di trattamenti inumani e degradanti (art. 3 CEDU); diritto alla sicurezza e alla libertà (art. 5 par. 1 CEDU); divieto delle espulsioni collettive di stranieri (art. 4 del Protocollo n. 4 alla CEDU); diritto di ricorso individuale (art. 34 CEDU); decesso di una bambina afgana di sei anni investita da un treno dopo che la possibilità di chiedere asilo le era apparentemente stata rifiutata dalle autorità croate e aveva ricevuto l'ordine di tornare in Serbia in treno.

La causa riguarda il decesso di MAD.H., una bambina afgana di sei anni, investita da un treno dopo che la possibilità di chiedere asilo le era apparentemente stata rifiutata dalle autorità croate e aveva ricevuto l'ordine di tornare in Serbia in treno. Riguarda anche, in particolare, la detenzione dei ricorrenti che chiedevano una protezione internazionale. I ricorrenti hanno invocato l'articolo 2 CEDU e hanno criticato la responsabilità dello Stato nel decesso della figlia e sorella MAD.H. e l'inefficacia dell'inchiesta sul suo decesso. Allegano che il loro collocamento nel centro di Tovarnik ha violato gli articoli 3, 5 e 8 CEDU. Sotto il profilo dell'articolo 4 del Protocollo n. 4 alla Convenzione, si lamentano di essere stati oggetto di diversi rinvii sommari dalla Croazia verso la Serbia. Nell'ottica dell'articolo 34, deplorano che le autorità non abbiano rispettato una decisione della Corte resa in virtù dell'articolo 39 del regolamento e che sia stato ostacolato l'esercizio effettivo del diritto individuale di ricorso. Lamentano anche una discriminazione ai sensi dell'articolo 14 (divieto di discriminazione) in combinato disposto con gli articoli 3, 5 e 8 e con l'articolo 4 del Protocollo n. 4 nonché dell'articolo 1 del Protocollo n. 12 (divieto generale di discriminazione). La Corte ha ritenuto in particolare che l'inchiesta sul decesso è stata inefficace, che la detenzione dei ricorrenti minorenni è affine a un maltrattamento e che non vi è stata diligenza nelle decisioni relative alla detenzione dei ricorrenti. Ritiene anche che alcuni ricorrenti siano stati oggetto di un'espulsione collettiva dalla Croazia e che tale Stato abbia ostacolato l'esercizio effettivo del diritto individuale di ricorso segnatamente limitando l'accesso dei ricorrenti al loro avvocato.

Violazione dell'articolo 2 CEDU per quanto riguarda l'inchiesta sul decesso della figlia della famiglia afgana (unanimità); violazione dell'articolo 3 CEDU nei confronti dei ricorrenti minori (6 voti contro 1); non violazione dell'articolo 3 CEDU nei confronti dei ricorrenti adulti (unanimità); violazione dell'articolo 5 paragrafo 1 CEDU nei confronti di tutti i ricorrenti

(unanimità); violazione dell'articolo 4 del Protocollo n. 4 della Convenzione nei confronti della madre ricorrente e dei suoi cinque figli (unanimità); violazione dell'articolo 34 nei confronti di tutti i ricorrenti (unanimità).

Sentenza Bancsók e László Magyar (n. 2) contro l'Ungheria del 28 ottobre 2021 (ricorsi n. 52374/15 e 53364/15)

Divieto di trattamenti inumani e degradanti (art. 3 CEDU); pene di detenzione a vita con possibilità di liberazione condizionale soltanto dopo 40 anni di detenzione.

La causa riguarda l'imposizione di pene detentive a vita con possibilità di liberazione condizionale soltanto dopo 40 anni di detenzione. I ricorrenti si prevalgono dell'articolo 3 e fanno valere che la detenzione a vita con possibilità di liberazione condizionale dopo 40 anni equivale in pratica a una pena di detenzione a vita e che non hanno alcuna prospettiva di liberazione. Allegano quindi che la loro condanna costituisce una pena inumana e degradante e una violazione della Convenzione. La Corte ha considerato che tali pene non offrono, di fatto, reali prospettive di liberazione e non sono quindi compatibili con la Convenzione. Violazione dell'articolo 3 CEDU (unanimità).

Sentenza Tunikova e altri contro la Russia del 14 dicembre 2021 (ricorsi n. 55974/16 e 3 altri)

Divieto di trattamenti inumani e degradanti (art. 3 CEDU); divieto di discriminazione (art. 14 in combinato disposto con art. 3 CEDU); inadempimento dell'obbligo di trattare i casi di violenze domestiche.

La causa riguarda fatti di violenza domestica, tra i quali minacce di morte, ferite e un caso di mutilazione grave, che sono stati inflitti alle ricorrenti dai loro ex partner o coniugi e l'allegato inadempimento da parte delle autorità interne nello stabilire un quadro giuridico per lottare contro tali violenze e chiamare gli autori a rispondere dei loro atti. La Corte ha in particolare giudicato che le autorità russe hanno mancato al loro obbligo di stabilire un quadro giuridico che permettesse una lotta efficace contro le violenze domestiche, che non hanno valutato i rischi di violenze ricorrenti e non hanno effettuato inchieste efficaci sulle violenze domestiche di cui le ricorrenti sono state vittime. Ha giudicato assodato che in Russia le donne sono di fatto discriminate in materia di protezione contro il rischio di violenze domestiche. La Corte ha raccomandato, in applicazione dell'articolo 46 (forza obbligatoria ed esecuzione delle sentenze), di modificare con urgenza il diritto e la prassi interne per evitare in futuro nuove violazioni analoghe. Violazione dell'articolo 3 CEDU e violazione dell'articolo 14 in combinato disposto con l'articolo 3 CEDU (unanimità).

Sentenza Savran contro Danimarca del 7 dicembre 2021 (ricorso n. 57467/15)

Divieto di trattamenti inumani e degradanti (art. 3 CEDU); diritto al rispetto della vita privata (art. 8 CEDU); espulsione consecutiva alle condanne penali di un cittadino turco affetto da una patologia mentale e residente in Danimarca.

La causa riguarda un cittadino turco che ha risieduto in Danimarca per gran parte della sua vita ed è stato espulso nel 2015 in applicazione di una misura di espulsione ordinata per la commissione di reati penali violenti nel corso degli anni 2000. Nella sentenza resa come Grande Camera, la Corte non ha ritenuto dimostrato che, in caso di espulsione, il richiedente sarebbe esposto a un «declino grave, rapido e irreversibile del suo stato di salute che comporterebbe intense sofferenze» poiché da una diminuzione del trattamento risultava

principalmente un rischio per gli altri e che la sua espulsione non richiedeva quindi le protezioni offerte da tale articolo. Ha constatato, dal profilo dell'articolo 8, che le autorità interne non hanno correttamente apprezzato la situazione particolare del ricorrente e che il divieto definitivo di tornare sul territorio equivale a una misura sproporzionata. Non violazione dell'articolo 3 CEDU (16 voti contro 1), violazione dell'articolo 8 (11 voti contro 6).

Sentenza Miroslava Todorova contro la Bulgaria del 19 ottobre 2021 (ricorso n. 40072/13)

Diritto a un equo processo (art. 6 CEDU); libertà d'espressione (art. 10 CEDU); limitazione dell'uso di restrizioni ai diritti (art. 18 in combinato disposto con l'art. 10 CEDU); procedimenti disciplinari e sanzioni imposte alla ricorrente, giudice e presidente dell'Unione dei giudici di Bulgaria.

La causa riguarda due procedure disciplinari avviate contro la ricorrente che al momento dei fatti era giudice e presidente della principale associazione professionale di giudici. Il Consiglio superiore della magistratura (CSM) le ha imposto una riduzione di salario per ritardi nel trattamento delle sue cause, poi revocata. La Corte ha rilevato che il procedimento disciplinare dinanzi al CSM implica un certo numero di garanzie procedurali. La ricorrente ha quindi potuto prendere conoscenza dei fatti che le sono rimproverati, comparire di persona dinanzi al collegio disciplinare e presentare elementi a sua difesa. Si è prevalsa dell'articolo 6 paragrafo 1 CEDU per deplorare diversi aspetti relativi all'equità dei procedimenti disciplinari di cui è stata oggetto. In base all'articolo 8, sostiene che le sanzioni disciplinari e la pubblicità dei procedimenti disciplinari hanno leso il suo diritto al rispetto della vita privata e la sua reputazione. In base all'articolo 10, sostiene che i procedimenti disciplinari nei suoi confronti equivalgono a una sanzione dissimulata per le prese di posizione pubbliche con cui ha criticato il lavoro del CSM e gli interventi del potere esecutivo nelle cause in corso. In base all'articolo 14 in combinato disposto con l'articolo 10, considera discriminatoria l'ingerenza subita nel suo diritto alla libertà d'espressione. In base all'articolo 18 sostiene che i procedimenti disciplinari avevano una finalità diversa da quella dichiarata. La Corte ha fatto notare che la Corte amministrativa suprema era competente per esaminare ogni questione di fatto da lei ritenuta pertinente nonché la qualificazione giuridica come infrazioni disciplinari degli atti e omissioni della ricorrente. Appare quindi che la Corte amministrativa suprema beneficiava nella fattispecie di una giurisdizione sufficiente e che i difetti della procedura dinanzi al CSM allegati dalla richiedente potevano essere corretti, se del caso, nell'ambito della procedura giudiziaria. Per quanto riguarda la procedura dinanzi alla Corte amministrativa suprema, la Corte non ha constatato né mancanza di indipendenza e di imparzialità da parte della citata giurisdizione né spregio degli altri aspetti dell'equità della procedura e ha concluso che l'articolo 6 non è stato violato. Tenuta presente l'importanza primordiale della libertà d'espressione su soggetti d'interesse generale come il funzionamento della giustizia o la necessità di tutelarne l'indipendenza, la Corte ha considerato che i procedimenti disciplinari contro la ricorrente e le sanzioni inflitte costituivano un'ingerenza nell'esercizio della sua libertà d'espressione, ingerenza non necessaria in una società democratica per adempiere i legittimi scopi dell'articolo 10 CEDU. Tenuto conto dell'insieme delle circostanze della fattispecie, la Corte ha considerato che lo scopo predominante dei procedimenti disciplinari contro la ricorrente e delle sanzioni che le sono state imposte dal CSM non era di garantire il rispetto dei termini di chiusura delle cause ma di sanzionare e intimidire l'interessata a causa delle sue prese di posizione critiche nei confronti del CSM e del potere esecutivo. Non violazione dell'articolo 6 CEDU (5 voti contro 2); violazione dell'articolo 10 CEDU (unanimità); violazione dell'articolo 18 in combinato disposto con l'articolo 10 CEDU (unanimità).

Sentenza Abdi Ibrahim contro la Norvegia del 10 dicembre 2021 (ricorso n. 15379/16)

Diritto al rispetto della vita privata e familiare (art. 8 CEDU); omissione di considerare i desideri di una madre nell'ambito dell'adozione del figlio.

La causa riguarda la decisione delle autorità norvegesi di autorizzare l'adozione di un minore da parte di una famiglia affidataria contrariamente ai desideri della madre. Quest'ultima, una cittadina somala installatasi in Norvegia, non chiedeva il ritorno del figlio che da molto tempo viveva con i genitori affidatari ma voleva che conservasse legami con le sue radici culturali e religiose. In base agli articoli 8 e 9 CEDU (libertà di pensiero, di coscienza e di religione) la ricorrente ha censurato la decisione di decadenza dei diritti parentali con cui è stata autorizzata l'adozione del figlio. La Corte ha deciso di esaminare il desiderio della ricorrente che suo figlio crescesse nella fede musulmana come parte integrante della censura formulata sotto il profilo dell'articolo 8, interpretato e applicato alla luce dell'articolo 9. Ha considerato che non era necessario esaminare separatamente le allegazioni di violazione dell'articolo 9. La Corte ha rilevato che, nel momento in cui il figlio è stato collocato nella famiglia affidataria, i diritti della ricorrente sono stati rispettati tenendo conto di diversi interessi e non soltanto dell'idoneità della famiglia affidataria in considerazione delle origini culturali e religiose della madre. Tuttavia, le disposizioni prese in seguito riguardo ai contatti tra la madre e il figlio sono rimaste molto limitate e sono culminate con l'adozione del figlio, non tenendo debitamente conto dell'interesse della richiedente che il figlio potesse conservare almeno determinati legami con le sue radici culturali e religiose. Infatti, l'insieme del processo decisionale che ha portato all'adozione presenta diverse insufficienze e non è stato accordato abbastanza peso al mutuo interesse della madre e del figlio a mantenere legami. Violazione dell'articolo 8 CEDU (unanimità).

Sentenza N. contro la Romania (n. 2) del 16 novembre 2021 (ricorso n. 38048/18)

Diritto al rispetto della vita privata (art. 8 CEDU); legislazione sulla tutela legale delle persone affette da deficienze mentali.

La causa riguarda una procedura in cui le giurisdizioni interne, basandosi principalmente su perizie mediche, hanno privato il ricorrente della sua capacità giuridica e lo hanno collocato sotto l'autorità di un tutore legale. Riguarda anche il modo in cui le autorità interne hanno successivamente cambiato il suo tutore legale. In base agli articoli 6, 8 e 14 in combinato disposto con l'articolo 8, N. allega una lesione della sua vita privata dovuta al cambiamento del suo tutore legale con una procedura alla quale non ha partecipato, e una discriminazione legata alla sua malattia mentale e al suo statuto sociale. Allega di essere stato automaticamente posto sotto tutela legale perché la legge non permette una valutazione individuale della sua situazione. Inoltre, tale misura è stata adottata a causa della sua malattia mentale e dell'assenza di sostegno familiare e le autorità non hanno cercato una soluzione alternativa. Dichiaro inoltre che la legge stessa permette che la procedura di cambiamento del tutore legale si svolga senza sentire il suo parere e senza valutare i suoi bisogni, desideri o preferenze. Inoltre, il giudice non ha valutato né quanto fatto dal tutore precedente né lo statuto del nuovo tutore, né l'inidoneità di quest'ultimo a adempiere tale funzione a causa della sua posizione di terapeuta di N., di responsabile di casi e di impiegato del centro in cui N. è detenuto. Chiede alla Corte di indicare allo Stato rumeno provvedimenti di ordine generale, segnatamente una riforma urgente per garantire che le persone affette da disabilità psicosociali beneficino di una protezione legale speciale, conformemente alle norme internazionali. La Corte ha in particolare constatato che le disposizioni legali non permettevano di tenere conto dei bisogni e dei desideri reali del ricorrente nel processo decisionale e che la misura con cui è stato privato della capacità giuridica non poteva essere adeguata alla sua situazione. Di conseguenza i suoi diritti secondo l'articolo 8 sono stati limitati dalla legge più di quanto strettamente necessario. Inoltre la Corte ha ritenuto privo

delle garanzie adeguate il processo decisionale relativo al cambiamento di tutore legale del ricorrente, escluso dalla procedura per il solo motivo che si trovava sotto tutela. Non è stato tenuto conto della sua capacità di comprendere il caso e di esprimere le sue preferenze. Inoltre, la ragione del cambiamento era insufficiente e la decisione sproporzionata. Poiché le lacune accertate in questa sentenza sono suscettibili di dare luogo in futuro ad altri ricorsi giustificati, la Corte ha ritenuto, in virtù dell'articolo 46 (forza obbligatoria ed esecuzione delle sentenze), che lo Stato rumeno deve adottare misure per rendere la sua legislazione e la sua prassi conformi alle norme internazionali in materia, compresa la giurisprudenza della Corte. Si tratta della seconda sentenza della Corte che constata una violazione dei diritti del ricorrente. Nella sua sentenza *N. contro la Romania* (n° 59152/08) del 28 novembre 2017, la Corte ha ritenuto che N. doveva essere liberato immediatamente e raccomandato misure generali per tutelare le persone detenute in ospedali psichiatrici. Violazione dell'articolo 8 perché il ricorrente è stato totalmente privato della capacità giuridica e violazione dell'articolo 8 per il cambiamento del suo tutore legale (unanimità).

Sentenza Shortall e altri contro l'Irlanda del 19 ottobre 2021 (ricorso n. 50272/18)

Libertà di pensiero, di coscienza e di religione (art. 9 CEDU); qualità di vittima (art. 34 CEDU); formulazione religiosa del giuramento del Presidente dell'Irlanda.

La causa riguarda il linguaggio religioso contenuto nelle dichiarazioni richieste dalla Costituzione irlandese (Bunreacht na hÉireann) per la funzione di presidente dell'Irlanda (Uachtarán na hÉireann) e per i membri del Consiglio di Stato. I ricorrenti allegano che, in virtù dell'articolo 9, l'esigenza di una dichiarazione religiosa viola la loro libertà di coscienza e di religione. La Corte, dichiarando irricevibili i ricorsi, ha ritenuto che i ricorrenti non hanno provato in modo ragionevole e convincente che rischiavano di essere direttamente lesi da queste esigenze e non potevano quindi pretendere di essere vittime di una violazione della Convenzione. Irricevibile (unanimità).

Sentenza Biancardi contro l'Italia del 25 novembre 2021 (ricorso n. 77419/16)

Libertà d'espressione (art. 10 CEDU); condanna di un caporedattore per il diritto all'oblio.

La causa riguarda il «diritto all'oblio». Il ricorrente, ex caporedattore di un giornale online, è stato condannato in sede civile per aver conservato sul sito Internet del suo giornale un articolo riguardante una rissa in un ristorante che forniva dettagli sul procedimento penale avviato a tale riguardo. I giudici hanno rilevato segnatamente che il ricorrente non aveva deindicizzato i tag dell'articolo e quindi, malgrado la richiesta del ristoratore di sopprimere l'articolo, chiunque poteva digitare in un motore di ricerca il nome del ristorante o del suo proprietario e avere accesso a informazioni sensibili sul procedimento penale. La Corte ha ritenuto, come il Governo, che non soltanto i fornitori di motori di ricerca su Internet ma anche gli amministratori di giornali accessibili online, come il ricorrente, possono essere tenuti a deindicizzare documenti. Ha anche approvato le decisioni delle giurisdizioni interne secondo cui l'accesso facile e prolungato alle informazioni sul procedimento penale riguardanti il ristorante avevano leso il suo diritto alla reputazione. Il diritto per il ricorrente di diffondere informazioni, garantito dalla Convenzione, non è quindi stato violato, tanto più che non è stato effettivamente obbligato a ritirare l'articolo dal sito Internet. Si tratta del primo caso in cui la Corte ha deciso in merito alla compatibilità dell'articolo 10 della Convenzione con la condanna in sede civile di un giornalista per non aver deindicizzato informazioni pubblicate su Internet. Non violazione dell'articolo 10 CEDU (unanimità).

Sentenza León Madrid contro la Spagna del 26 ottobre 2021 (ricorso n. 30306/13)

Divieto di discriminazione (art. 14 CEDU in combinato disposto con l'art. 8 CEDU); attribuzione automatica a un minore del cognome del padre, seguito dal quello della madre.

La causa riguarda la domanda della ricorrente di invertire l'ordine dei cognomi della figlia minore. All'epoca dei fatti, la legislazione spagnola prevedeva che in caso di disaccordo tra i genitori il figlio avrebbe portato il cognome del padre seguito da quello della madre. La ricorrente ritiene discriminatoria questa normativa. Nella fattispecie il carattere automatico dell'applicazione di tale normativa all'epoca dei fatti – che ha impedito alle giurisdizioni di tenere conto delle circostanze particolari della fattispecie – per la Corte è privo di una valida giustificazione nell'ottica della Convenzione. Infatti, la regola secondo cui il nome del padre è attribuito per primo in caso di disaccordo tra i genitori può essere necessaria nella pratica e non contraddice necessariamente la Convenzione, ma l'impossibilità di derogarvi è eccessivamente rigida e discriminatoria nei confronti delle donne. Inoltre, la certezza del diritto può essere concretizzata sia scegliendo di anteporre il cognome del padre sia optando per il cognome della madre. I motivi addotti dal Governo non sono quindi sufficientemente oggettivi e ragionevoli per giustificare la differenza di trattamento subita dalla ricorrente. Violazione dell'articolo 14 in combinato disposto con l'articolo 8 CEDU (unanimità).